

CONTENZIOSO

Spese di lite: il giudice non può discostarsi dai valori medi senza motivazione

di Angelo Ginex



In tema di **spese processuali**, la *ratio legis* è quella di non gravare la parte che è stata costretta a rivolgersi al giudice per tutelare un proprio diritto, ma di chiederne il ristoro a quella che tale diritto ha leso, in ossequio alla tutela del **diritto di difesa** di cui all'[articolo 24 Cost.](#)

Infatti, l'[articolo 15, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) sancisce il **principio di soccombenza**, prevedendo che le spese del giudizio liquidate con la sentenza debbano essere rimborsate dalla parte soccombente, intendendosi tale quella la cui **domanda giudiziale** sia stata **respinta**, anche se per motivi processuali.

A tal fine, il soccombente deve essere individuato facendo ricorso al **principio di causalità**, per cui obbligata a rimborsare le **spese processuali** è la parte che, con il comportamento tenuto fuori dal processo, ovvero dandovi inizio o resistendo con modi e forme non previste dal diritto, abbia dato causa al processo ovvero abbia contribuito al suo protrarsi (cfr., **Cassazione ordinanza n. 930/2015**).

È d'uopo precisare altresì che le spese del giudizio, ex [articolo 15, comma 2-ter, D.Lgs. 546/1992](#), devono comprendere i **costi sostenuti** dalla parte relativamente alle **attività processuali** (ad esempio, il **contributo unificato**, i diritti di notifica e i diritti di copia); gli **onorari** e i **diritti del difensore**; i c.d. **accessori** (ad esempio, le **spese generali**, il rimborso delle **spese di trasferta** e il **contributo** per la cassa forense o previdenziale); l'**imposta sul valore aggiunto** (non è pacifico che vada rimborsata anche se detraibile e detratta dalla parte, in quanto è un costo che non resta a carico della parte); le **consulenze tecniche**.

Con specifico riferimento alla **determinazione dei compensi** (compito spettante al giudice, così come sottolineato da **Cassazione, sentenza n. 255/2006**), l'[articolo 15, comma 2-quinquies, D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce in via generale che i compensi dei **difensori professionisti** devono

essere liquidati sulla base delle **tariffe professionali di categoria** (ad esempio, per gli **avvocati** bisogna fare riferimento al [D.M. 55/2014](#), così come aggiornato dal [D.M. 37/2018](#)).

Si evidenzia innanzitutto che, al fine di individuare correttamente lo **scaglione di riferimento**, va considerato l'**intero importo** dell'atto impugnato e non il **valore della lite** ai fini dell'assistenza tecnica di cui all'[articolo 12 D.Lgs. 546/1992](#), secondo cui questo coincide con l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Sul punto, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che il **valore della lite**, ai fini della liquidazione delle competenze spettanti al professionista, non è certamente quello previsto dall'[articolo 12, comma 5, D.Lgs. 546/1992](#), ma va computato in base all'importo delle **imposte, tasse, contributi, pene pecuniarie, soprattasse, multe, penali, interessi** che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione (cfr., **Cassazione sentenza n. 3355/2002**).

Quanto, poi, alla **quantificazione** delle **spese processuali**, facendo riferimento ad una vicenda in cui un avvocato aveva lamentato una liquidazione troppo bassa e la mancanza di un'argomentazione al riguardo, la **Corte di Cassazione**, con [ordinanza 23 aprile 2020, n. 8146](#), ha affermato *tout court* che il giudice **non** può discostarsi in maniera apprezzabile dai **valori medi** previsti dalle tariffe professionali di categoria, **senza una valida e specifica ragione che motivi la sua scelta**.

In effetti, in tema di **liquidazione** delle spese processuali successiva al **D.M. 55/2014**, **non** sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i **parametri** di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le **soglie numeriche** di riferimento costituiscono **criteri di orientamento** e individuano la **misura economica standard** del valore della prestazione professionale (cfr., **Cassazione, ordinanza n. 30286/2017**).

Detto in altri termini, i **parametri**, indicati dall'**articolo 4, comma 1, D.M. 55/2014**, operano come **fattori di concretizzazione** della liquidazione del compenso professionale, che muove da **valori medi**, su cui poter effettuare, poi, **aumenti e diminuzioni** secondo determinate percentuali (ad esempio, aumento fino all'80 per cento, diminuzione fino al 50 per cento).

Sicché, così come concluso dalla Suprema Corte nella pronuncia indicata, pur essendo stato **abolito** il **vincolo inderogabile** dei **minimi tariffari** e introdotto un sistema fondato su **valori medi**, che sulla base di determinati parametri possono essere **aumentati o diminuiti**, il giudice è tenuto ad indicare i **parametri** che lo hanno guidato nella liquidazione giudiziale, in caso di **scostamento apprezzabile** da detti valori medi.

Da ultimo, si rileva che non sarà, in ogni caso, ammissibile che il giudice, nella quantificazione delle spese processuali, superi il **limite** di cui all'[articolo 2233, comma 2, cod. civ.](#), che vieta di liquidare, al netto degli esborsi, **somme praticamente simboliche**, non consone al decoro della

professione (cfr., **Cassazione ordinanza n. 20790/2017**).